**Intesa Tecnica**

**di Collaborazione Scientifica**

**tra la**

**Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute**

**della Repubblica Italiana**

**e la**

**Direzione della Sanità Animale del**

**Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Cuba**

**nel settore veterinario**

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Direzione della Sanità Animale del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Cuba, di seguito denominate “Le Parti”,

**Desiderose** di porre le basi per la collaborazione scientifica e lo sviluppo in campo veterinario,

**Stimolate** a contribuire a mantenere sotto controllo nei rispettivi paesi le malattie infettive degli animali e delle zoonosi,

**Motivate** ad ampliare il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale,

hanno raggiunto la seguente intesa:

**Articolo 1**

Allo scopo di incrementare nei rispettivi Paesi il livello di protezione della salute animale, le Parti concordano di rafforzare la collaborazione scientifica e amministrativa nel campo veterinario per agevolare:

1. la collaborazione tra i servizi veterinari e le istituzioni pertinenti dei due Paesi;
2. lo scambio di personale tecnico e scientifico al fine di condividere la conoscenza dei progressi scientifici e tecnici;
3. lo scambio di informazioni riguardanti gli aspetti della protezione della salute degli animali;
4. la collaborazione delle istituzioni scientifiche per realizzare studi e ricerche per il rafforzamento dei sistemi di controllo delle malattie animali e per la collaborazione tra i laboratori di analisi e di diagnosi;
5. l’organizzazione di corsi di formazione anche mediante l’uso della tecnologia sul web e la reciproca partecipazione di esperti in simposi e seminari organizzati dalle Parti;
6. l'esecuzione di progetti di ricerca di reciproco interesse riferiti al controllo delle malattie degli animali, così come le azioni per la sorveglianza;
7. lo sviluppo di iniziative e progetti di collaborazione che eventualmente includano anche la partecipazione di associazioni di allevatori di bestiame e del settore imprenditoriale.

**Articolo 2**

Le Parti si scambieranno tra loro informazioni sui focolai di malattie animali comprese nella lista di malattie che devono essere obbligatoriamente notificate per quanto concerne gli animali terrestri ed acquatici, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e di qualsiasi altro tipo di malattie degli animali terrestri ed acquatici che si suppone possano rappresentare un pericolo per la salute pubblica, così come sulle misure adottate per il controllo e l’eradicazione di dette malattie, in linea con gli standard internazionali a ciò applicabili.

**Articolo 3**

Allo scopo di salvaguardare la salute animale ed umana, le Parti applicheranno le appropriate disposizioni che regolano il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale, in adempimento degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza ad organizzazioni e istituzioni internazionali.

**Articolo 4**

Ai fini dell’applicazione della presente Intesa Tecnica, le Parti si manterranno reciprocamente informate attraverso la corrispondenza ufficiale.

**Articolo 5**

Qualsiasi differenza che possa insorgere nell’interpretazione o nell’attuazione della presente Intesa Tecnica sarà risolta mediante consultazione diretta e negoziazioni tra le Parti.

**Articolo 6**

Tutte le attività scaturenti dall'attuazione della presente Intesa Tecnica troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari aggiuntivi a carico dei bilanci ordinari dei rispettivi Stati.

**Articolo 7**

La presente Intesa Tecnica sarà attuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni nazionali nonché in conformità con gli obblighi delle Parti verso gli organismi internazionali dei quali sono firmatarie e, nel caso dell’Italia da quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

**Articolo 8**

La presente Intesa Tecnica avrà la durata di 5 (cinque) anni e produrrà i suoi effetti dalla data della firma. Sarà automaticamente rinnovata per i successivi 5 (cinque) anni, a meno che una delle Parti non comunichi per iscritto all’altra, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso, l’intenzione di concluderla anticipatamente.

Fatta a Roma, il 28 febbraio 2018, in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti fede.

|  |  |
| --- | --- |
| Per la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute  della Repubblica Italiana | Per la Direzione della Sanità Animale del  Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Cuba |